

”

Rendicontazione pubblica paese per paese: la direttiva CbCR arriva in Italia

Alessandro Valente e Ilaria Viola



Articolo pubblicato sul Quotidiano IPSOA del 26 Giugno 2023

Rendicontazione pubblica paese per paese: la direttiva CbCR arriva in Italia

Alessandro Valente e Ilaria Viola - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

La legge di delegazione europea 2022-2023 ha autorizzato l'implementazione, nell'ordinamento italiano, della direttiva UE n. 2021/2101 - Public Country-by-Country Reporting. Obiettivo della direttiva quello di aumentare la trasparenza fiscale delle grandi imprese che operano all'interno dell'Unione europea. La norma mira a fornire informazioni dettagliate sulle attività, gli utili, le imposte pagate e altri indicatori finanziari delle imprese in ogni paese in cui operano. La divulgazione delle informazioni contribuisce, inoltre, a prevenire pratiche fiscali aggressive, evasione fiscale e abusi del sistema fiscale.

Il Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2023 ha approvato la legge di delegazione europea 2022 – 2023, un disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione Europea.

Tra le direttive indicate nell'Allegato del provvedimento, il Governo è delegato all'adozione della direttiva (UE) n. 2021/2101 del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva n. 2013/34/UE con riferimento alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

La direttiva UE n. 2021/2101 introduce l'**obbligo per le multinazionali di dichiarare le tasse pagate in ciascun Paese EU** (c.d. **Public CbCR - Country-by-Country reporting**).

L'obiettivo della direttiva è principalmente quello di:

- rendere maggiormente trasparente il sistema fiscale e combattere l'elusione dell'imposta sul reddito delle società;
- rafforzare il controllo pubblico delle imposte sul reddito delle società pagate dalle imprese multinazionali che svolgono attività nell'Unione Europea;
- promuovere il dibattito informato in merito al livello di adempimento degli obblighi fiscali di alcune imprese multinazionali attive nell'Unione e l'impatto degli obblighi fiscali sull'economia reale.

Quali sono i tratti essenziali della disciplina?

Ambito soggettivo di applicazione

Con riferimento all'ambito di applicazione oggettivo, l'art. 48-*ter* della direttiva n. 2021/2101 dispone che saranno soggetti ad obbligo di rendicontazione pubblica:

- le **imprese capogruppo** qualora i ricavi alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, un **importo complessivo di 750 milioni di euro**, come risulta dal bilancio consolidato;
- le **imprese autonome** qualora i ricavi alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, un **importo complessivo di 750 milioni di euro**, come risulta dai bilanci d'esercizio.

L'obbligo di rendicontazione, invece, non si applica alle imprese autonome, alle imprese capogruppo e le loro partecipate qualora tali imprese, comprese le loro succursali, siano stabilite o risultano in possesso di una sede fissa di attività economica o un'attività economica permanente nel territorio di **un unico Stato membro** e in **nessun'altra giurisdizione fiscale**.

L'obbligo di rendicontazione pubblica è altresì richiesto per le seguenti entità:

- le **imprese figlie medie e grandi controllate** da un'impresa capogruppo non soggetta alla legislazione di uno Stato membro qualora i ricavi alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, un importo complessivo di 750 milioni di euro, come risultante dal bilancio consolidato. Le imprese figlie pubblicano e mettono a disposizione una comunicazione con le informazioni riguardanti l'impresa capogruppo;

- le **succursali**, i cui ricavi netti delle vendite o delle prestazioni abbiano superato la soglia, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, di cui all'art. 3, par. 2 della direttiva n. 2013/34, aperte nel territorio di uno Stato membro da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro, aventi forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell'allegato 1 della direttiva 2013/34.

In via generale, le informazioni a carico dei soggetti sopra elencati vengono meno quando i ricavi complessivi, alla data di chiusura del bilancio, siano inferiori a 750 milioni di euro per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dal bilancio consolidato.

La direttiva specifica, inoltre che gli obblighi informativi si applicano alle **filiali** solo se:

- l'impresa che ha aperto la succursale è un'impresa partecipata di un gruppo la cui impresa capogruppo non è soggetta al diritto di uno Stato membro e i cui ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio hanno superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro, come risulta dal bilancio consolidato; ovvero un'impresa autonoma i cui ricavi alla data di chiusura del bilancio hanno superato, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, un importo complessivo di 750 milioni di euro, come risulta dai suoi bilanci; e se

- l'impresa capogruppo di cui al punto precedente, non ha un'impresa figlia media o grande.

Ambito oggettivo di applicazione

Da un punto di vista oggettivo, obbligo delle imprese indicate è quello di rendere pubbliche alcune informazioni relative alle attività svolte dall'impresa autonoma o dell'impresa capogruppo.

Rientrano tra queste informazioni anche quelle relative a tutte le imprese partecipate consolidate in bilancio, riferite all'esercizio pertinente, compresa una breve descrizione della **natura del business**, il **numero di dipendenti** su base equivalente a tempo pieno, i **ricavi**, l'importo dell'**utile** o della **perdita ante imposte**, l'importo delle **imposte di competenza e pagate** nonché l'importo degli **utili non distribuiti** per ciascun Stato membro.

È previsto, altresì, l'obbligo di pubblicare separatamente le informazioni anche con riferimento ad alcune giurisdizioni non-UE. Si tratta in particolare delle giurisdizioni indicate come non cooperative (i c.d. **Paesi Black List**) e quelle che, per due anni consecutivi, sono stati incluse nella c.d. **Grey List**.

Con riferimento alle altre giurisdizioni le informazioni devono essere

- fornite su base aggregate;

- rese disponibili seguendo un modello comune e in un formato elettronico.

Stante la delicatezza delle informazioni e al fine di garantire che l'eventuale divulgazione di informazioni non comporti pregiudizio alla posizione commerciale di un'impresa, la direttiva prevede per gli Stati membri la possibilità di inserire una **clausola di salvaguardia** che consenta alle imprese multinazionali di non procedere alla divulgazione di informazioni

sensibili, sotto il profilo commerciale, per un periodo di cinque anni.

La comunicazione delle informazioni deve essere resa pubblica **entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio** ed è resa accessibile per un **minimo di 5 anni consecutivi**, in almeno una delle lingue ufficiali dell'UE.

Occorre evidenziare che la direttiva individua una **responsabilità collettiva** nei confronti membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese capogruppo o delle imprese con riferimento alla redazione e pubblicazione delle informazioni.

Il Public Country-by-Country Reporting consente ai governi, ai cittadini e ad altre parti interessate di comprendere meglio come le grandi imprese strutturano le proprie attività e adempiono agli obblighi tributari mediante il pagamento delle imposte. Quanto detto contribuisce a **prevenire pratiche fiscali aggressive, abusive ed evasive**. Per tali ragioni la direttiva prevede che siano gli Stati membri a stabilire **sanzioni** (efficaci, proporzionate e dissuasive) per le imprese che non rispettano gli obblighi di pubblicazione delle informazioni in questione.

Occorre attendere l'implementazione della direttiva da parte dell'Italia per verificare gli effetti di tali previsioni.